



Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali

OCTSE

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995²;

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 2019³ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016⁴ sull'approvvigionamento del Paese;

visto l'articolo 57c capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958⁵ sulla circolazione stradale;

visto l'articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957⁶ sulle ferrovie (Lferr);

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 settembre 2015⁷ sul trasporto di merci;

visto l'articolo 13 della legge federale del 20 marzo 2009⁸ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS);

*visto l'articolo 41 della legge del 20 marzo 2009⁹ sul trasporto di viaggiatori (LTV),
ordina:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. il coordinamento degli attori dei trasporti nella pianificazione, preparazione ed esecuzione di provvedimenti per la gestione di situazioni eccezionali;

- 2 RS 510.10
- 3 RS 520.1
- 4 RS 531
- 5 RS 741.01
- 6 RS 742.101
- 7 RS 742.41
- 8 RS 744.10
- 9 RS 745.1

- b. l'ordinazione e l'effettuazione di trasporti prioritari nel traffico viaggiatori e merci in situazioni eccezionali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle imprese con:

- a. una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV;
- b. una concessione d'infrastruttura e un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5 Lferr;
- c. un'autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l'articolo 8e Lferr;
- d. un'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada secondo l'articolo 3 LPTS.

² Non si applica alle imprese che offrono il trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁰ sul trasporto di viaggiatori.

Art. 3 Attori dei trasporti

Per attori dei trasporti s'intendono le imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 nonché gli enti federali e cantonali responsabili dei trasporti.

Art. 4 Situazioni eccezionali

Per situazioni eccezionali s'intendono:

- a. eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, sulle sue basi vitali o sul suo approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale a livello cantonale, intercantonale, nazionale o internazionale;
- b. forti pericoli o forti perturbazioni dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici (situazioni di grave penuria) cui l'economia non è in grado di rimediare da sé;
- c. minacce accresciute in materia di politica di sicurezza con ripercussioni sul trasporto in Svizzera;
- d. situazioni che richiedono la difesa del Paese e della sua popolazione o il sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.

Art. 5 Collaborazione

Per la gestione di situazioni eccezionali gli attori dei trasporti sono tenuti a collaborare a livello intersistemico, intersettoriale e, all'occorrenza, internazionale.

¹⁰ RS 745.11

La collaborazione comprende in particolare:

- a. l'istituzione di canali di comunicazione affinché tutti i dati rilevanti siano tempestivamente a disposizione di tutti gli attori dei trasporti;
- b. la descrizione e l'assegnazione delle funzioni per la gestione di situazioni eccezionali;
- c. lo svolgimento di esercitazioni.

Sezione 2: Organo direttivo per il coordinamento dei trasporti

Art. 6 Organizzazione dell'organo direttivo

¹ Per il coordinamento dei trasporti per la gestione delle situazioni eccezionali è costituito un organo direttivo.

² Nell'organo direttivo sono rappresentati:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- b. l'Ufficio federale delle strade (USTRA);
- c. l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP);
- d. l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- e. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;
- f. l'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- g. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia;
- j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente;
- k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici;
- l. la Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile;
- m. la Centrale di gestione del traffico dell'USTRA (VMZ);
- n. le Ferrovie federali svizzere (FFS SA);
- o. AutoPostale SA.

³ Il presidente dell'organo direttivo è il direttore dell'UFT; rappresenta contemporaneamente l'UFT in seno all'organo direttivo.

⁴ Gli enti e le imprese secondo il capoverso 2 lettere b–o designano i propri membri previa intesa con il presidente dell'organo direttivo.

Art. 7 Compiti dell'organo direttivo nella preparazione per situazioni eccezionali

L'organo direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. designa pericoli e minacce che possono avere ripercussioni sull'infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione;
- b. stima le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati sull'infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione e comunica i risultati di queste stime agli attori dei trasporti;
- c. determina gli interventi necessari per la gestione di situazioni eccezionali e sostiene gli attori dei trasporti nelle relative pianificazioni;
- d. assicura lo scambio continuo di informazioni specifiche tra gli attori dei trasporti.

Art. 8 Compiti dell'organo direttivo in situazioni eccezionali

I membri dell'organo direttivo:

- a. sostengono, con le proprie organizzazioni, un procedimento coordinato a livello strategico degli attori dei trasporti in situazioni eccezionali;
- b. garantiscono parità d'informazione reciproca;
- c. in caso di situazione eccezionale restano a disposizione dell'ente competente per la sua gestione, ai fini del coordinamento di provvedimenti di trasporto.

Art. 9 Presidenza

Il presidente dell'organo direttivo:

- a. dirige l'organo direttivo sotto il profilo strategico e tecnico;
- b. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo;
- c. può contattare direttamente gli enti della Confederazione nonché i restanti attori dei trasporti rappresentati nell'organo direttivo e richiedere loro la documentazione e le informazioni necessarie all'adempimento del compito;
- d. in caso di situazione eccezionale rappresenta l'organo direttivo presso gli organismi dell'Amministrazione federale incaricati della gestione della crisi.

Art. 10 Segreteria

¹ L'organo direttivo dispone di una segreteria. L'UFT gestisce la segreteria.

² La segreteria è responsabile della gestione ordinaria dell'organo direttivo.

³ Sostiene gli attori dei trasporti nella preparazione per situazioni eccezionali.

Sezione 3: Organizzazioni incaricate del coordinamento dei trasporti

Art. 11

¹ Le organizzazioni incaricate si assumono compiti particolari per il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali.

² Le organizzazioni incaricate sono:

- a. la VMZ per le strade nazionali;
- b. le FFS SA per il trasporto ferroviario;
- c. AutoPostale SA per il traffico viaggiatori pubblico regionale e locale su strada nonché per i trasporti pubblici per idrovia e con impianti a fune.

³ Le FFS SA e AutoPostale SA ricevono indennità per i costi generati dall'adempimento di tali compiti particolari.

⁴ L'UFT disciplina i dettagli dell'indennizzo.

Sezione 4: Provvedimenti preparatori

Art. 12 Compiti degli enti federali

¹ L'UFT concorda con le FFS SA e AutoPostale SA i compiti particolari che dovranno adempiere nella preparazione per situazioni eccezionali e nelle situazioni eccezionali stesse nonché l'indennizzo dei costi per l'adempimento dei compiti.

² L'USTRA disciplina i compiti particolari per la preparazione nel settore delle strade nazionali.

³ L'AEP disciplina specialmente per i trasporti di merci su strada la preparazione per l'approvvigionamento del Paese con beni d'importanza vitale in situazioni di grave penuria.

⁴ L'UFAC disciplina la preparazione a situazioni eccezionali nel traffico aereo.

Art. 13 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA

¹ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA pianificano e adottano provvedimenti preparatori nei rispettivi ambiti di competenza per dirigere i trasporti in situazioni eccezionali.

² I provvedimenti preparatori comprendono l'allestimento di basi di pianificazione per i trasporti in situazioni eccezionali, la tenuta di un elenco di contatti, la garanzia di un'organizzazione di crisi, l'allestimento di rispettivi documenti nonché processi di comunicazione. Tali provvedimenti sono coordinati con i competenti enti federali e cantonali nonché tra loro.

³ I provvedimenti devono essere atti a garantire in ogni situazione eccezionale sia il traffico merci sia quello viaggiatori.

⁴ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA documentano i provvedimenti pianificati e adottati.

⁵ La VMZ redige in particolare basi di pianificazione quali piani di gestione del traffico per i trasporti sulle strade nazionali. Coordina tali provvedimenti con i competenti enti della Confederazione, dei Cantoni nonché con le FFS SA e con AutoPostale SA.

Art. 14 Compiti delle imprese

¹ Le imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–c devono adottare provvedimenti preparatori per situazioni eccezionali affinché possano, per quanto possibile, mantenere i servizi di trasporto con i mezzi di trasporto a disposizione.

² I provvedimenti preparatori devono essere adottati in particolare nell'ottica di assicurare la disponibilità del personale necessario all'esercizio e di mettere a disposizione i mezzi necessari all'esercizio. Nel far questo devono essere tenute adeguatamente in considerazione le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti e dell'esercizio nonché in materia di protezione dei lavoratori.

³ Le imprese pianificano e adottano i provvedimenti preparatori con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Nel farlo si coordinano anche con le imprese che offrono coincidenze. A seconda del provvedimento, coinvolgono la VMZ, le FFS SA o AutoPostale SA.

⁴ Documentano i provvedimenti preparatori pianificati e adottati.

Art. 15 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

L'UFT vigila sui provvedimenti preparatori delle FFS SA e di AutoPostale SA secondo l'articolo 13 e delle imprese secondo l'articolo 14. Coordina le sue attività con altri enti federali responsabili dei trasporti.

Sezione 5: Coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali

Art. 16 Compiti della Confederazione

L'UFT e l'USTRASostengono di comune accordo le autorità cantonali, la VMZ, le FFS SA e AutoPostale SA nell'adempimento dei loro compiti particolari per la gestione delle situazioni eccezionali.

Art. 17 Compiti di VMZ, FFS SA e AutoPostale SA

¹ VMZ, FFS SA e AutoPostale SA dirigono il sistema dei trasporti in situazioni eccezionali mediante un'organizzazione per la gestione delle emergenze e delle crisi. Operano secondo le strategie e i piani di gestione delle emergenze e del traffico, tenendo conto delle diverse esigenze regionali.

² Si coordinano tra di loro e con le autorità e le organizzazioni competenti per la gestione delle situazioni eccezionali.

³ Garantiscono la comunicazione con le autorità o le organizzazioni competenti per la gestione delle situazioni eccezionali.

⁴ Trasmettono alla Centrale nazionale d'allarme, in funzione delle esigenze, un quadro della situazione del proprio settore di competenza.

Art. 18 Potere delle FFS SA e di AutoPostale SA di emanare istruzioni

¹ FFS SA e AutoPostale SA hanno potere di emanare istruzioni per la gestione di situazioni eccezionali. Possono richiedere alle imprese attive nel loro settore di competenza in particolare di attuare provvedimenti riguardanti l'orario ufficiale, l'esercizio, l'informazione e la comunicazione.

² In caso di disaccordo tra le FFS SA e AutoPostale SA in merito ai provvedimenti da adottare, decide l'UFT d'intesa con entrambe le organizzazioni incaricate.

Sezione 6: Trasporti prioritari in situazioni eccezionali

Art. 19 Obbligo

In situazioni eccezionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e c alle imprese può essere ordinato di effettuare con priorità trasporti a determinati scopi.

Art. 20 Ordinazione, scopo

Possono ordinare l'effettuazione di trasporti prioritari:

- a. le organizzazioni e le imprese incaricate di svolgere compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese: per l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte;
- b. le organizzazioni federali e cantonali incaricate di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione: per la protezione della popolazione e delle sue basi vitali;
- c. l'esercito: per la difesa del Paese e della sua popolazione o il sostegno alle autorità civili in caso di minacce e pericoli accresciuti in materia di politica di sicurezza.

Art. 21 Esonero

Il DATEC può, su richiesta, esonerare un'impresa dall'obbligo di effettuare trasporti prioritari se è comprovato che l'impresa non riveste alcuna rilevanza nella gestione di situazioni eccezionali.

Art. 22 Coordinamento

¹ Le FFS SA coordinano, d'intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce (art. 9*d* Lfer), senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari su rotaia con le

altre imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l'orario.

² AutoPostale SA coordina senza discriminazioni l'effettuazione dei trasporti prioritari su strada, per idrovia e con impianti a fune con le altre imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico regionale e locale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto e l'orario.

³ La VMZ coordina l'effettuazione dei trasporti prioritari sulla rete delle strade nazionali in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e l'esercito, segnatamente per quanto concerne la regolamentazione, il controllo, le informazioni, la regolazione e la ripartizione del traffico.

Art. 23 Priorità

¹ Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce, i mezzi di trasporto o il personale delle imprese non sono sufficienti per l'effettuazione dei trasporti prioritari, l'UFT decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti.

² Il Servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce sulla base della decisione dell'UFT. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite.

³ È fatto salvo il potere decisionale:

- a. dell'esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione;
- b. dell'AEP in caso di approvvigionamento del Paese con beni d'importanza vitale in situazioni di grave penuria.

Art. 24 Rimunerazione di prestazioni

¹ In situazioni eccezionali, l'ente che ordina l'effettuazione di trasporti prioritari remunera le imprese per le prestazioni particolari secondo i principi applicabili alle transazioni commerciali.

² È fatta salva l'assunzione dei costi da parte della Confederazione per i casi di difesa nazionale e di trasporti militari.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 18 maggio 2016¹¹ concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro;
- b. l'ordinanza del 28 agosto 2019¹² sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali.

¹¹ RU 2016 1667

¹² RU 2019 2823

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

